

951115

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

Circolare n. 282

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI

: Contributi previdenziali e assistenziali
indebiti. Convalida ex art. 8 del D.P.R.
26.4.1957, n. 818.

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

Roma. 15 novembre 1995

Circolare n. 282

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI

Oggetto : Contributi previdenziali e assistenziali
indebiti. Convalida ex art. 8 del D.P.R.
26.4.1957, n. 818.

SOMMARIO

In base alla norma di legge indicata in oggetto, i contributi versati indebitamente nell' assicurazione generale obbligatoria, per la individuazione dei quali si rinvia alla circolare 128 C. e V. / 16 del 5.2.1965 - punto 3, sono annullabili da parte dell' Istituto se, all' atto dell' accertamento, non e' decorso un quinquennio dalla data del versamento e sono rimborsabili al datore di lavoro se la relativa richiesta pervenga entro il termine di prescrizione ordinaria. Sono suscettibili di convalida, invece, i contributi versati da oltre il quinquennio considerato. Dalla disciplina dell' art. 8 citato sono esclusi i contributi versati, ancorche' indebitamente, ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall' Istituto, sostitutivi dell' A.G.O.. Il fine doloso che abbia eventualmente accompagnato il versamento della contribuzione indebita e' da ritenere ininfluenza ai fini dell' applicazione della norma in esame.

OOOOOOOOOOOOOO

Sull' argomento in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare e chiarire alcuni aspetti interpretativi e applicativi delle disposizioni contenute nell' art. 8 del D.P.R. 818 / 1957, ai fini della convalida o del rimborso della contribuzione indebitamente versata, cosi' come individuata dalla circolare n. 1111 C. e V. del 3.10.1957 e n. 128 del 5.2.1965, nonche' per gli effetti che ne derivano sulle posizioni assicurative individuali.

Con la presente circolare si intende anche dare rispo-

sta ai vari quesiti pervenuti, tenendo conto della evoluzione giurisprudenziale sul tema.

L' art. 8 in esame dispone, come e' noto, che i contributi per i quali l' accertamento dell' indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni rispetto alla data in cui il versamento stesso sia stato effettuato restano acquisiti alle singole gestioni e sono da computarsi utili ai fini del diritto alle prestazioni e della misura di esse. Per tali contributi, ancorche' versati indebitamente, e' stabilita dal legislatore la convalida sulla base di una presunzione assoluta di legittimita' .

Invece, quei contributi in relazione ai quali l' accertamento dell' indebito versamento intervenga all' interno del quinquennio considerato non sono suscettibili di convalida e sono rimborsabili al datore di lavoro, ferme restando le limitazioni di cui ai punti 16-18 della citata circolare n. 1111 / 1957, anche per quanto concerne le quote (I.V.S.) da rimborsare al lavoratore all' atto del pensionamento.

Cio' premesso, a parziale modifica e ad integrazione di quanto contenuto ai punti 13, 14 e 15 della stessa circolare 1111 / 1957, si precisa quanto segue :

1) - l' art. 8 del D.P.R. n. 818 / 1957, avendo sostanzialmente innovato i criteri stabiliti in materia di contributi indebiti dagli artt. 25 del Regolamento 28.8.1924 n. 1422, 23 del Regolamento 7.12.1924 n. 2270 e 63, terz' ultimo comma del R.D.L. 4.10.1935 n. 1827, ha determinato la tacita abrogazione di tali norme, ivi compresa la disposizione che prevedeva il termine di un anno concesso al datore di lavoro per chiedere il rimborso dell' indebito;

2) - si conferma che i contributi indebiti oggetto della particolare disciplina ex art. 8 / 818 sono quelli gia' resi noti con circolare 128 C. e V. / 16 del 5.2.1965 al punto 3) tranne che per i minori degli anni 14 (ved. circ. 143 del 10.5.1994) e non anche quelli di cui e' cenno al precedente punto 2) della stessa circolare 128 / 1965;

3) - dalla disciplina dell' art. 8 / 818 devono ritenersi esclusi i contributi versati indebitamente alle gestioni I.V.S. dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi della A.G.O. e cio' in quanto mancano norme che ne facciano espresso rinvio. Per quei Fondi dove esistono norme generiche di rinvio all' assicurazione generale obbligatoria, si ritiene che l' art. 8 / 818 in esame ugualmente non possa trovare applicazione in quanto andrebbe a produrre effetti sostanziali sulle posizioni assicurative e quindi a modificare le norme di carattere speciale che disciplinano la loro utilizzazione ai fini pensionistici;

4) - a modifica di quanto comunicato con circolare 39 C. e V. del 12.1.1956 e tenuto conto di quanto diversamente statuito in materia dalla Corte di Cassazione (sentenza 7562 del 12 / 1983), devesi ritenere che il fine doloso di conseguire o di fare conseguire ad altri dei benefici pensionistici, che abbia accompagnato il versamento della contribuzione indebita, siano tali contributi connessi ad un rapporto assicurativo inesistente che rientranti nella previsione di cui all' art. 8 / 818, non impedisca al datore di lavoro di ottenere il rimborso della contribuzione stessa nei limiti della prescrizione;

5) - i contributi indebiti non rientranti nella disciplina rinveniente nell' art. 8 / 818 non sono mai suscettibili di convalida ed il diritto di chiederne il rimborso deve essere fatto valere nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), altrimenti gli stessi restano acquisiti

alla gestione senza che possano, ovviamente, produrre alcun effetto previdenziale od essere considerati utili ai fini delle prestazioni.

Tanto chiarito nelle linee generali, per i contributi indebiti che rientrano nel campo di applicazione del piu' volte citato art. 8 / 818 occorre in particolare precisare quanto segue :

- a) - all' atto dell' accertamento dell' indebitato da parte dell' Istituto, sono da convalidare e da considerare utili ai fini delle prestazioni e non sono quindi rimborsabili i contributi riferiti a periodi in relazione ai quali sia gia' decorso un quinquennio, calcolato dalla data in cui e' avvenuto il loro versamento all' Istituto stesso;
- b) - sono, invece, rimborsabili i contributi che, all' atto dell' accertamento da parte dell' Istituto, siano relativi a periodi rientranti nel quinquennio come sopra considerato. La domanda di rimborso deve tuttavia essere presentata, da parte del datore di lavoro, nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data del versamento dei contributi indebiti.
- c) - quando sia il datore di lavoro a rendere noto all' Istituto l' avvenuto versamento di contribuzione indebita ed a chiederne il rimborso, dovra' procedersi alla convalida ex art. 8 / 818 dei periodi che, rispetto a tale richiesta, ricadano in epoca precedente il quinquennio, calcolato dalla data di versamento dei contributi relativi ed al rimborso dei soli contributi piu' recenti, in quanto rientranti nel quinquennio considerato. La domanda di rimborso, se non presentata contestualmente alla mera comunicazione del versamento della contribuzione indebita, dovra' pervenire anche in questo caso non oltre il termine della prescrizione ordinaria, decorrente dalla data del versamento della contribuzione stessa, scaduto il quale i contributi di cui trattasi restano acquisiti alla gestione e, ovviamente, non sono produttivi di effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO